



BANCA CENTRALE EUROPEA
VIGILANZA BANCARIA

Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Piernicola Pedicini
Membro del Parlamento europeo
Parlamento europeo
Rue Wiertz 60
1047 Bruxelles
Belgio

Francoforte sul Meno, 5 settembre 2019

Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-043

Onorevole Pedicini,

La ringrazio per l'interrogazione che mi è stata trasmessa con lettera del 5 agosto 2019 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Come stabilito nell'Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea (BCE), qualsiasi obbligo di comunicazione nei confronti del Parlamento europeo è vincolato al rispetto del pertinente obbligo di segreto professionale, secondo quanto definito nella quarta direttiva sui requisiti patrimoniali¹. Non mi è pertanto possibile esprimere commenti riguardo a singoli enti creditizi e alle loro decisioni imprenditoriali.

Tuttavia, entro i limiti consentiti dalle norme vigenti in materia di riservatezza, desidero esporre alcune considerazioni che potrebbero aiutare a comprendere meglio il ruolo e le politiche della BCE per quanto concerne la vigilanza.

Innanzitutto, riguardo alla determinazione degli obiettivi di capitale, menzionata nella parte introduttiva dell'interrogazione, vorrei richiamare la distinzione fra obiettivi interni e requisiti regolamentari delle banche illustrata nella mia recente risposta all'interrogazione degli Onorevoli Donato, Rinaldi e Zanni concernente lo stesso ente creditizio².

In risposta al quesito sul nostro approccio alla valutazione prudente, invito a fare riferimento all'approccio generale della Vigilanza bancaria della BCE in merito alla valutazione delle attività del portafoglio di negoziazione, un argomento che è stato inoltre illustrato in maggiore dettaglio nella risposta a un'interrogazione dell'Onorevole Zanni³. Il nostro obiettivo di vigilanza è assicurare che le posizioni di bilancio siano valutate, gestite e controllate in maniera adeguata. Sin dagli esordi, la Vigilanza bancaria della BCE è impegnata a promuovere la consapevolezza riguardo ai rischi di valutazione e all'applicazione di

¹ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

² https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter190820_Donato_Rinaldi_Zanni.it.pdf

³ https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter180508_zanni.it.pdf.

prassi prudenti nella valutazione e nella gestione dei rischi. A iniziare dall'esame della qualità degli attivi nel 2014, la Vigilanza bancaria della BCE ha profuso notevoli sforzi nella verifica della robustezza delle prassi di valutazione delle banche, impiegando l'intera gamma degli strumenti di vigilanza a sua disposizione. Ad esempio, in linea con la nostra priorità di vigilanza per il 2019 incentrata sul rischio di negoziazione e sulle valutazioni delle attività, la Vigilanza bancaria della BCE ricorre a ispezioni in loco presso le banche con rilevanti operazioni di negoziazione ed esposizioni a strumenti valutati al valore equo⁴. Queste ispezioni ci consentono di verificare se le banche hanno attuato in modo adeguato il sistema di valutazione e i controlli sui modelli di determinazione del prezzo utilizzati per produrre i fair value.

Come per il nostro approccio alla valutazione prudente, abbiamo messo a punto processi e metodologie che assicurano parità di condizioni per le banche con un'ampia gamma di profili di rischio. La Vigilanza bancaria della BCE, come è forse noto, ha sviluppato metodologie e processi volti a individuare e valutare in modo adeguato le diverse tipologie di rischio alle quali sono esposte le banche soggette alla nostra vigilanza. Lo strumento fondamentale di vigilanza a supporto delle attività di valutazione continua consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), illustrato in maggiore dettaglio nel Manuale di vigilanza⁵. Il suo obiettivo è cogliere nella maniera più fedele possibile il quadro generale del profilo di rischio di un ente, tenendo conto dei rischi, della loro gravità e dei loro fattori attenuanti. La Vigilanza bancaria della BCE applica a tutti gli enti significativi la metodologia SREP comune dell'MVU, che facilita il confronto fra gruppi omogenei e le analisi trasversali su larga scala. In questo modo la metodologia assicura parità di condizioni per gli enti vigilati, tenendo conto al tempo stesso delle loro caratteristiche specifiche.

Desidero infine menzionare che la Vigilanza bancaria della BCE rispetta pienamente l'unità e l'integrità del mercato interno. Svolgendo un'azione di vigilanza bancaria invasiva ed efficace, priva di ogni ingiustificata discriminazione fra le banche sottoposte alla sua vigilanza, la BCE contribuisce al buon funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari. Come osservato inoltre dalla Commissione europea nel suo riesame dell'applicazione del regolamento sull'MVU⁶, la realizzazione della vigilanza integrata degli enti creditizi a livello europeo ha apportato benefici evidenti in termini di parità di condizioni, fiducia e stabilità finanziaria che sono alla base di una maggiore fiducia del pubblico nel settore bancario europeo.

Colgo l'occasione per porgerLe i miei migliori saluti.

[firma]

Andrea Enria

⁴ https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2019.it.html.

⁵ <https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.supervisorymanual201803.it.pdf>.

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1567097901525&uri=CELEX:52017DC0591>.